

OGGETTO: Modalità di fruizione (fasce orarie) della pausa di cui all'art. 16 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale.

Delibera n. 21 d.d. 17.02.2017

Premesso che in data 23 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale.

Rilevato che il Comune di Canazei ha preso d'atto della sottoscrizione dell'Accordo stralcio per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017 per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale con delibera giuntale n. 3 del 12 gennaio 2017.

Dato atto che l'art. 16 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale introduce il diritto del lavoratore alla pausa per assenza breve dalla sede di servizio.

Rilevato che il citato art. 16 recita al comma 2: "Le modalità di fruizione e di rilevazione della pausa di cui al comma 1 sono stabilite dagli enti in relazione alle esigenze tecniche dell'attività lavorativa. Salvo diverse indicazioni dell'Ente, la fruizione della pausa dovrà collocarsi tra le ore 9.00 e le ore 12.00. Nel caso in cui l'attività lavorativa si svolga solo in orario pomeridiano, la pausa potrà essere fruita non prima di 90 minuti dall'inizio della prestazione."

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 26.01.2017.

Ritenuto con il presente provvedimento di disciplinare la modalità di fruizione della pausa di cui all'art. 16 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale stabilendo che ai dipendenti si applica integralmente il citato articolo 16 dell'accordo stralcio in relazione alle modalità di rilevazione della pausa breve e che la fruizione di detta pausa dovrà collocarsi tra le ore 7.30 e le ore 12.00 antimeridiane.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 ° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 ° febbraio 2005, n. 2/L;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva onde consentire da subito la fruizione della pausa breve in tutte le fasce orarie decise.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e rilevato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta oneri riflessi a carico del bilancio comunale.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di stabilire che ai dipendenti del Comune di Canazei si applica integralmente il citato articolo 16 dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale in relazione alle modalità di rilevazione della pausa breve e che la fruizione di detta pausa dovrà collocarsi tra le ore 7.30 e le ore 12.00 antimeridiane.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. D.P.Reg. 3/L 1.2.2005);
 - b) ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010 (i rimedi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi).